

COMUNE DI GAMBELLARA

PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, 4 - 36053 GAMBELLARA (VICENZA)

Tel. Segreteria, Uff. Anagrafe, (0444) 445272
Tel. Uff. Tecnico (0444) 444960
Tel. Uff. Ragioneria e Tributi (0444) 444036
Fax (0444) 444651
e-mail: gambellara.vi@cert.ip-veneto.net

e- mail: segreteria@comune.gambellara.vi.it
e- mail: ufficiotecnico@comune.gambellara.vi.it
e- mail: ragioneria@comune.gambellara.vi.it

Cod. F. 80005710241
P. IVA 00482640240

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA CAMPER DI VIA PIAVE

Articolo 1

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione dell'area camper sita in Via Piave e disciplina altresì l'uso dell'impianto igienico-sanitario, pertinente alla stessa area camper, atto a raccogliere i residui organici e le acque luride e chiare contenuti negli appositi impianti interni delle auto-caravan (camper) e degli autoveicoli circolanti su strada dotati di analoghi impianti.

Articolo 2

1. La sosta all'interno dell'area è permessa solo alle auto-caravan ed a veicoli con roulotte.
2. Non è permesso l'abbandono della roulotte senza veicolo trainante.
3. Non sono permessi altri sistemi di campeggio.
4. I trasgressori saranno immediatamente allontanati.

Articolo 3

1. L'area è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 3 (tre) auto-caravan contemporaneamente.

Articolo 4

1. La sosta delle auto-caravan è consentita per un periodo di tempo non superiore alle 72 ore dal momento dell'insediamento, la violazione di questo disposto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dal successivo articolo 11 e l'allontanamento dall'area camper.

Articolo 5

1. La sosta delle auto-caravan è consentita solo nelle apposite piazzole.
2. È vietato sostare in prossimità dell'accesso all'area camper, in modo da rendere difficoltosa la manovra di ingresso e uscita. È vietato sostare in modo da ostacolare le manovre delle auto-caravan per l'approvvigionamento idrico e per lo svuotamento delle acque chiare e nere.

Articolo 6

1. È permesso applicare all'apposito punto-acqua tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle auto-caravan purché le suddette tubazioni siano applicate per il tempo strettamente necessario. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione delle persone e mezzi né minacciare l'incolumità e la sicurezza.
2. È permesso l'attingimento dell'acqua esclusivamente agli utilizzatori delle auto-caravan e solo per scopi igienico-sanitario ed alimentare. Il rubinetto del punto-acqua deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario per le operazioni permesse.

Articolo 7

1. All'interno dell'area camper è assolutamente vietato: accendere fuochi a diretto contatto con il terreno, scavare buche anche di piccole dimensioni, lavare veicoli, accendere generatori di corrente, lavare presso il punto-acqua verdura, stoviglie e tutto quello che esuli da scopi-igienico sanitari, staccare la roulotte dal veicolo trainante, ostruire con veicoli od altro gli spazi riservati alla fermata e sosta dei veicoli di persone disabili nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento di barriere architettoniche, sradicare erba, danneggiare alberi, asportare materiali e oggetti di proprietà comunale, giocare con palloni o oggetti da lancio.
2. È altresì vietata: la circolazione di cani privi di guinzaglio o museruola, il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dalle vetture, il transito e la sosta di veicoli a motore diversi da quelli

previsti dal precedente art. 2, la sosta prolungata di veicoli con il motore acceso.

3. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno dovrà provvedere alla riparazione degli stessi a proprie spese.

4. Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente.

5. I menzionati divieti sono da intendersi temperati con le specifiche competenze sindacali, nel rispetto dello statuto comunale e della vigente normativa in materia.

Articolo 8

1. Per l'accesso delle auto-caravan all'area camper potrà essere previsto un pagamento, da effettuarsi con le modalità e in base alle tariffe stabilite dal Comune. In tal caso, i mezzi situati all'interno dell'area camper sprovvisti di ricevuta valida o non esposta saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento.

2. Il Comune non risponde dei danni e dei furti subiti dagli utilizzatori dell'area camper.

Articolo 9

1. Ai sensi dell'art 185, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

2. La violazione di quanto disposto nel precedente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6, del D.Lgs. n. 285/1992.

Articolo 10

1. L'impianto di smaltimento igienico-sanitario, di cui all'art. 378 del D.P.R. n. 495/1992 (regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada), costituisce pertinenza dell'area camper.

2. I conducenti delle auto-caravan devono provvedere alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico sanitario subito dopo l'uso.

3. E vietato lo scarico di qualsiasi materiale, liquido o solido, che non sia quello indicato dall'art 9, comma 1, del presente regolamento.

Articolo 11

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale, regionale e comunale vigente.

2. Ogni infrazione alle norme di questo regolamento, quando l'infrazione non sia prevista da leggi specifiche in materia, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Articolo 12

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Copia del presente regolamento sarà affissa presso l'area camper, sarà tenuta a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione in qualsiasi momento e sarà pubblicata sul sito web comunale www.comune.gambellara.vi.it.

---oOo---

Approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 2.05.2017